SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 febbraio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Regione Toscana

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 24/L

DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. **37.**

Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi numeri 5 e 6 del 17 gennaio 2003, recanti la riforma del diritto societario, nonché al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

04G0058

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 febbraio 2004, n. **36.**

Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Natura giuridica e compiti istituzionali).

1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema e concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane.

2. Il Corpo forestale dello Stato svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio

naturalistico nazionale, nonché la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. È altresì struttura operativa nazionale di protezione civile.

ART. 2.

(Funzioni del Corpo forestale dello Stato).

1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, il Corpo forestale dello Stato svolge le funzioni di rilievo nazionale assegnategli dalle leggi e dai regolamenti, e in particolare ha competenza in materia di:

a) concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane;

b) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa comunitaria;

d) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;

e) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;

f) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;

g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

h) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale nonché repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;

i) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;

l) pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; attività consultive e statistiche connesse;

m) attività di studio connesse alle proprie competenze con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

n) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;

o) reclutamento, formazione e gestione del proprio personale; approvvigionamento e amministrazione delle risorse strumentali; divulgazione delle attività istituzionali ed educazione ambientale;

p) ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

ART. 3.

(Organizzazione del Corpo forestale dello Stato).

1. Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, con organizzazione e organico distinti da quelli del relativo Ministero, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per le questioni inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, il pubblico soccorso e la protezione civile.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale della collaborazione del Corpo forestale dello Stato per le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b), c), d), e), f), g), h)* e *i)*, nonché per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle alterazioni all'ambiente commesse in violazione della relativa normativa.

3. All'unità dirigenziale di livello generale, individuata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, che ne stabilisce altresì le funzioni, è preposto un dirigente generale che assume la qualifica di capo del Corpo forestale dello Stato.

4. Il capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

5. L'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti è disposta con i decreti ministeriali di natura non regolamentare previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni.

6. L'organizzazione, l'attività di servizio e il regolamento di disciplina del Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che garantiscono un'equilibrata distribuzione territoriale del personale.

7. La Scuola del Corpo forestale dello Stato provvede alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale del Corpo, nonché, a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello dei servizi tecnici forestali regionali e di altri operatori dell'ambiente. Gli oneri relativi alla formazione da espletare nei confronti degli operatori dell'ambiente non appartenenti alla pubblica amministrazione sono a carico degli operatori medesimi.

8. Il personale del Corpo forestale dello Stato con qualifiche permanenti di polizia è autorizzato a portare armi, è esente dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione e ha diritto al libero percorso sulle linee dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.

ART. 4.

(Rapporti con le regioni e con gli enti locali).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, il Ministro delle politiche agricole e forestali, senza pregiudizio delle funzioni di rilievo statale di cui all'articolo 2 della presente legge, ha facoltà di stipulare con le regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al

Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *l)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. È istituito il Comitato di coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è composto dal capo del Corpo forestale dello Stato e da sei membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'interno, e quattro designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del Comitato non compete alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

3. Ferme restando le esigenze operative, strumentali e istituzionali delle strutture centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per l'esercizio delle funzioni statali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un piano di trasferimento predisposto dai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio che accerti la perdita delle qualità, interesse e importanza nazionale di flora, fauna, ecosistemi, diversità biologiche presenti nelle riserve naturali indicate all'articolo 2, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali, nonché tutti gli altri beni che non risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato.

4. Lo schema di decreto di cui al comma 3, corredato di idonea relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione del decreto sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di trenta giorni, ovvero quello prorogato ai sensi del periodo precedente, senza che le Commissioni parlamentari abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto può comunque essere adottato. Il decreto deve conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui esse formulano identiche condizioni.

5. Con il decreto di cui al comma 3, la gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi nazionali, è affidata agli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 è trasferito alle regioni, senza mutamento delle condizioni contrattuali di lavoro, il personale necessario alla gestione dei beni trasferiti, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che nei dodici mesi precedenti a tale data ha svolto oltre centocinquanta giornate lavorative.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale

del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, ove consentito dalle singole normative regionali e comunque nell'ambito di un contingente di unità il cui onere corrispondente annuo a regime sia non superiore a cinque milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. La dotazione organica del Corpo forestale dello Stato è conseguentemente ridotta in misura corrispondente alle unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma.

8. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 3 e delle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle relative al personale trasferito in attuazione dei commi 6 e 7, è effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con il decreto di cui al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

9. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il solo anno 2003, verifica, su proposta del Ministro per gli affari regionali, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, le risorse finanziarie da trasferire alle singole regioni in relazione all'attuazione della presente legge.

10. Restano ferme le competenze attribuite in materia di Corpo forestale alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

ART. 5.

(Disposizioni finali).

1. Per consentire il supporto alle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge 5 aprile 1985, n. 124, limitatamente alle unità di personale non trasferite alle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della presente legge.

2. È abrogato il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ad eccezione dell'articolo 30, primo comma.

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: « ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, ».

4. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.

5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le dotazioni organiche sono modificate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per esigenze funzionali connesse alla organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato, mediante la previsione dell'istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di comandante di ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale deve essere compensato con una corrispondente diminuzione del numero dei posti nel ruolo direttivo dei funzionari, con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in servizio, equivalente sul piano finanziario al fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato.

6. All'articolo 20, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, le parole: « dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « e del Corpo forestale dello Stato ».

7. All'articolo 7, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo le parole: « centri operativi antincendi boschivi » sono inserite le seguenti: « articolabili in unità operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale ».

8. All'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e ovunque ricorrano nel medesimo decreto legislativo, le parole: « commissario superiore forestale » sono sostituite dalle seguenti: « vice questore aggiunto forestale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 559):

Presentato dall'on. (MOLINARI) il 6 giugno 2001.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, l'8 novembre 2001 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 15 novembre 2001, 11 dicembre 2001, 23 gennaio 2002, 27 febbraio 2002, 21 marzo 2002 e 12, 27 giugno 2002.

Relazione presentata il 27 giugno 2002 (atto n. 559 - 1478 - 1480 - 1486 - 1535 - 1590 - 1660/A - relatore on. LOSURDO).

Esaminato in aula il 14, 15, 23, 28 gennaio 2003 e approvato il 29 gennaio 2003 in un Testo Unificato con C. 1478 (on. VOLONTÉ ed altri), C. 1480 (on. F. MISURACA ed altri), C. 1486 (on. S. LOSURDO ed altri), C. 1535 (on. G. DE GHISLANZONI CARDOLI ed altri), C. 1590 (on. A. PECORARO SCANIO ed altri), C. 1660 (on. F. MARINI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1973):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, il 6 febbraio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede referente, l'11, 19, 20 febbraio 2003, 4, 12, 25 marzo 2003, 15 maggio 2003, 4, 17 giugno 2003 e 9, 10 luglio 2003.

Esaminato in aula il 18, 23 settembre 2003 e approvato, con modificazioni, il 24 settembre 2003.

Camera dei deputati (atto 559-1478-1480-1486-1535-l590-1660-B):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 29 settembre 2003 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VIII, IX, XI, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 23, 29 ottobre 2003, 4 novembre 2003.

Esaminato in aula il 10 novembre 2003 e approvato il 20 gennaio 2004.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole e forestali in qualità di amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 1° aprile 1981, n. 121, contiene il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il riordino della Polizia di Stato nonché l'individuazione ed il coordinamento delle Forze di polizia dello Stato (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato). In particolare, l'art. 16 (Forze di polizia) della legge 1° aprile 1981, n. 121, recita che:

«Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.».

La Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono Forze di polizia dello Stato ad ordinamento civile a differenza dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che sono Forze di polizia dello Stato ad ordinamento militare. L'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato sono Forze di polizia a competenza generale; la Guardia di finanza, la Polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono, invece, Forze di polizia specializzate. Tuttavia, tutte le suindicate Forze di polizia compongono il comparto sicurezza dello Stato e concorrono, ciascuna secondo i rispettivi ambiti di competenza e livelli di responsabilità, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché al controllo coordinato del territorio.

La materia della polizia giudiziaria è regolata dal codice di procedura penale (decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 e successive modificazioni ed integrazioni), dalle norme di attuazione e di coordinamento del codice di procedura penale (decreto legislativo del 28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni ed integrazioni) e da varie leggi complementari. In particolare, l'art. 57 del codice di procedura penale stabilisce, che i dirigenti, i commissari, gli ispettori ed i sovrintendenti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, gli ufficiali superiori e inferiori ed i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza ed il sindaco dei comuni privi di un ufficio di polizia o di un comando dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza sono ufficiali di polizia giudiziaria (comma 1); gli agenti, gli agenti scelti, gli assistenti e gli assistenti capo della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato nonché i corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza sono, invece, agenti di polizia giudiziaria (comma 2).

La materia della protezione civile è disciplinata dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, che prevede l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. L'art. 11 della presente legge inserisce il Corpo forestale dello Stato tra le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, accanto ai Vigili del fuoco (componente fondamentale), alle Forze armate, alle altre Forze di polizia, alla Croce rossa italiana, al Soccorso alpino del C.A.I. e ad altri servizi tecnici ed istituzioni.

Note all'art. 2:

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni contiene la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. In particolare, l'art. 35 concerne l'istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'indicazione delle sue attribuzioni. L'art. 36, invece, disciplina i poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

— La legge 19 dicembre 1975, n. 874, contiene la ratifica e l'esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973.

— La legge 31 gennaio 1994, n. 97, contiene nuove disposizioni per le zone montane. In particolare, l'art. 24 (informatica e telematica) contiene la norma primaria che ha consentito di istituire il Sistema informativo della montagna (S.I.M.).

Note all'art. 3:

— L'attuale Ministero delle politiche agricole e forestali è stato istituito con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Quest'ultimo decreto ha sostituito il Ministero per le politiche agricole, istituito con il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il quale a sua volta aveva sostituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sorto all'indomani del *referendum* popolare del 1993, che aveva abrogato il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è stato istituito con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in sostituzione del Ministero dell'ambiente, istituito con la legge 8 luglio 1986, n. 349.

— Il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, successivamente modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, contiene il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato a norma dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78. In particolare, l'art. 7 (Qualifiche del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato) stabilisce che:

«1. Il ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato è articolato nelle seguenti qualfiche:

a) primo dirigente;

b) dirigente superiore;

c) dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.

2. La relativa dotazione organica è fissata nella tabella B allegata al presente decreto in sostituzione del quadro D della tabella XI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. La individuazione dell'unità dirigenziale di livello generale del Corpo forestale dello Stato, che presiede anche all'amministrazione del relativo personale, e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello dirigenziale non generale centrali e periferici, nonché la definizione dei relativi compiti e funzioni sono stabilite per la prima con regolamento e per le altre con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, rispettivamente lettera *b)* e lettera *e)* della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni ed i compiti attuali restano attribuiti alla responsabilità degli uffici di livello dirigenziale già operanti per il Corpo forestale dello Stato.

4. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Corpo forestale dello Stato, anche con riferimento alla dislocazione territoriale degli uffici periferici, al fine di accertarne la funzionalità ed efficienza, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.

5. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, rivestono la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. I primi dirigenti rivestono anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

6. Il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

7. Al secondo periodo del secondo comma dell'art. 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono aggiunte infine le seguenti parole: «ed il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, reca la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. In particolare, l'art. 25 stabilisce che «la nomina a dirigente generale, o a qualifiche superiori, è conferita, nei limiti delle disponibilità di organico, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, contiene la disciplina di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, l'art. 17 disciplina le modalità procedimentali per l'emanazione di un regolamento governativo. Il comma 4-*bis* concerne i regolamenti relativi all'organizzazione ed alla disciplina degli uffici dei Ministeri.

Note all'art. 4:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, disciplina il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici. In particolare, l'art. 11 concerne il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di alcuni uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Ispettorati agrari compartimentali e provinciali, Ispettorati regionali e dipartimentali delle foreste e vari comitati periferici).

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In particolare, l'art. 2 stabilisce i compiti della Conferenza Stato-regioni.

— La legge 6 dicembre 1991, n. 394, costituisce la legge quadro sull'aree protette. In particolare, l'art. 2 contiene la classificazione delle aree naturali protette: il comma 1 riguarda i parchi nazionali, il comma 2 i parchi regionali, il comma 3 le riserve naturali. Ai sensi del presente art. 2, comma 3, «le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati».

— L'art. 9 della suddetta legge, invece, istituisce e disciplina l'Ente parco nazionale.

— La legge 5 agosto 1978, n. 468, contiene la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

— La legge 5 aprile 1985, n. 124, contiene alcune disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ora Ministero delle politiche agricole e forestali. Ai sensi della presente legge, l'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali (ASFD) può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato (O.T.I.) e a tempo determinato (O.T.D.). Le relative assunzioni ed il trattamento giuridico-economico del suddetto personale sono regolate dalle norme privatistiche previste dal contratto collettivo nazionale per i lavoratori idraulico-forestali e da quelle sul collocamento. Il contingente massimo del personale operaio assunto a tempo indeterminato (O.T.I.) non può mai superare le 500 unità per anno.

Note all'art. 5:

— Per la legge 5 aprile 1985, n. 124, si veda la nota precedente, relativa all'art. 4.

— Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, contiene le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato, in sostituzione del Real Corpo delle foreste, ripristinato ai sensi del R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 16-B, allorquando fu sciolta la Milizia nazionale forestale. L'art. 30, comma 1, della presenta legge, così come modificato dalla legge 4 marzo 1958, n. 175, recita che «l'Amministrazione forestale provvede a fornire, gratuitamente, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi guardie, le divise, le calzature e gli altri capi di vestiario, nella misura e con le stesse modalità di concessione, stabilite in ogni tempo, per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza».

— Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, contiene il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale. In particolare, l'art. 4, comma 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni contiene la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. In particolare, l'art. 55, comma 8, come modificato dalla legge qui pubblicata, prevede:

«8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato.».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, contiene la disciplina di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17 della presente legge disciplina le modalità procedimentali per l'emanazione di un regolamento governativo. In particolare, il comma 3 concerne i regolamenti da adottarsi con decreto ministeriale.

— La legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni contiene il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il riordino della Polizia di Stato nonché l'individuazione ed il coordinamento delle Forze di polizia dello Stato (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato). In particolare, l'art. 20, comma secondo, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e *del Corpo forestale dello Stato*, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.».

— La legge 21 novembre 2000, n. 353, costituisce la legge-quadro in materia di incendi boschivi. La presente legge affida al Corpo forestale dello Stato un ruolo rilevante nella prevenzione, repressione e lotta attiva agli incendi boschivi. Gli altri soggetti istituzionalmente competenti in materia sono il Dipartimento della protezione civile, i Vigili del fuoco, le regioni e gli enti locali. In particolare, l'art. 7, comma 5, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi *articolabili in unità operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale*. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo.».

— Il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, successivamente modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, contiene il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato a norma dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78. In particolare, l'art. 1, comma 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«1. Nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia è istituito, a decorrere dal 15 marzo 2001, quale articolazione della carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, il ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato corrispondente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato articolato nelle seguenti qualifiche:

a) commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

b) commissario capo forestale;

c) vice questore aggiunto forestale.».

04G0039

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 febbraio 2004.

Attuazione parziale e transitoria dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA PENALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario dei carichi pendenti, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

Visto il decreto dirigenziale 1° aprile 2003 — pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 8 del 30 aprile 2003 — riferito all'art. 46 del citato testo unico;

Visto quanto in esso disposto al punto *f)* relativamente alla possibilità di produrre la certificazione prevista dall'art. 39 t.u. subordinata all'operatività del sistema di interconnessione con le amministrazioni pubbliche e con i gestori di pubblici servizi;

Visto che un primo stadio di interconnessione è stato conseguito con la realizzazione della procedura CDS AP;

Visto che tale procedura ha consentito una modalità di consultazione diretta del sistema in materia di casellario giudiziale da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi tramite l'intermediazione dell'ufficio centrale e degli uffici locali del casellario;

Visto che a detta modalità possono fare ricorso le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi allorquando, per l'espletamento delle loro funzioni, abbiano necessità di acquisire conoscenza, oltre che delle iscrizioni menzionabili nel certificato rilasciato ai sensi dell'art. 28 t.u. in relazione all'art. 24 t.u., anche di quelle la cui menzionabilità è esclusa dal comma 1 di quest'ultimo articolo;

Considerato che il sistema informativo e i programmi informatici del casellario giudiziale, sia per la configurazione che attualmente li caratterizzano, sia per l'assenza di interconnessione diretta con le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi possono soddisfare le esigenze di detti soggetti in ordine alla conoscibilità di iscrizioni escluse dal citato art. 24, comma 1 t.u., solo mediante il rilascio di una certificazione contenente tutte le iscrizioni presenti nel sistema al nome di una determinata persona;

Visto che la procedura CDS AP consente detto tipo di certificazione;

Considerato che il ricorso a detta procedura ha carattere transitorio in attesa che si acquisiscano strumenti tecnici e programmi informatici che consentano di configurare il sistema in conformità a quanto prescritto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e che si realizzino stadi di avanzamento delle strutture telematiche per l'accesso diretto allo stesso;

Considerato che va comunque garantito il rispetto dei principi contenuti negli articoli 21, 22 e 27 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Dispone:

Art. 1.

1. A) la prosecuzione della modalità di consultazione del sistema informativo del casellario giudiziale, attivata con la procedura denominata CDS AP, da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi che ne facciano richiesta per l'espletamento delle loro funzioni.

La consultazione avviene attraverso il rilascio del certificato generale del casellario giudiziale, contenente la totalità delle iscrizioni riguardanti una determinata persona.

I soggetti interessati possono acquisire il certificato solo previa richiesta scritta, formulata secondo il modello allegato al presente decreto e presentata all'ufficio locale del casellario giudiziale o a questo fatta pervenire.

La richiesta deve contenere l'indicazione che essa si riferisce al rilascio del certificato generale del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 39 t.u. e la specificazione della concreta finalità che il soggetto intende conseguire, nell'ambito dell'espletamento delle funzioni ad esso attribuite, per effetto di norme che regolamentano uno specifico procedimento amministrativo e per le finalità di rilevante interesse pubblico previste dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L'ufficio locale del casellario cura che su ogni richiesta siano apposti il numero di protocollo e la data di arrivo della stessa nella sede giudiziaria.

La produzione del certificato è condizionata e subordinata all'inserimento dei dati suddetti, di volta in volta nel S.I.C., che li acquisisce e li riproduce nell'avvertenza posta in calce alle iscrizioni menzionate nel certificato.

Il testo dell'avvertenza è il seguente: il certificato sopra esteso viene rilasciato in data odierna, a seguito di richiesta (prot. n. ...... del ....) della pubblica amministrazione/gestore di pubblico servizio finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulla dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato (articoli 43, 46 e 71, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

Resta fermo il divieto di utilizzare dati personali non indispensabili allo specifico adempimento previsto nell'ambito del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Data, ...

Il cancelliere
....

B) il ricorso — per le richieste di consultazione concernenti categorie o gruppi di persone numerosi — alla procedura di certificazione massiva informatizzata «file to file», che prevede l'invio telematico dei dati della richiesta da parte dell'ufficio locale, al quale è stata presentata o è pervenuta su supporto informatico all'ufficio centrale del casellario.

Quest'ultimo elabora le informazioni e ritrasmette le risultanze del sistema all'ufficio locale, che procede alla stampa e alla sottoscrizione dei certificati per le persone a carico delle quali risultino iscrizioni di provvedimenti, ovvero alla stampa e sottoscrizione dell'elenco delle persone per le quali «nulla» risulta nel casellario giudiziale.

Anche per detta procedura devono essere osservate le modalità indicate alla lettera A) per l'inserimento dei dati nel S.I.C. e per la produzione dei certificati.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2004

Il direttore generale
della giustizia penale
IANNINI

Il direttore generale
per i sistemi informativi automatizzati
ROLLERI

Modello allegato

(Nello spazio su esteso vanno indicati i dati che individuano il richiedente, amministrazione pubblica o gestore di pubblico servizio *)

Procura della Repubblica
presso il Tribunale
Ufficio locale
del casellario giudiziale

Oggetto: Procedimento amministrativo riguardante ______________________________
(cognome e nome dell'intestatario del procedimento)

Si richiede il rilascio del certificato del casellario giudiziale intestato a:

____
(cognome) (nome)

nat il ________________ in ______________________________________
(se nato all'estero indicare anche lo Stato)

____

____
(indicare altri eventuali dati che meglio identificano la persona: paternità, cittadinanza, residenza)

- ai sensi dell'art. 28 d.P.R.n. 313/2002 ☐

- ai sensi dell'art. 39 d.P.R. n. 313/2002 ☐

(apporre una crocetta nel quadratino corrispondente all'indicazione che interessa)

MOTIVO E FINALITA' DELLA RICHIESTA

____
(esempi per l'indicazione del motivo: per revisione patente di guida; per rilascio passaporto, licenza di porto d'armi, licenza di commercio; partecipazione a gara di appalto lavori pubblici; ecc.)

____
(indicare se la richiesta è finalizzata al controllo sulla dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 71 d.P.R. n. 445/2000)

____________________ ____________________
(data) (firma e qualifica)

*** La sottoscrizione della richiesta vale anche come dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la qualità di gestore di pubblico servizio.**

N.B. Nel caso la richiesta riguardi più soggetti intestari dei certificati, al modulo può essere allegato l'elenco contenente le generalità degli stessi. Il numero di protocollo è unico.

04A01489

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 gennaio 2004.

Proroga della gestione del concorso pronostici Totip.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 22 maggio 1948, recante la «Disciplina delle attività di gioco»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 del 31 luglio 1951, recante «Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina dell'attività di gioco»;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 maggio 1953, n. 100, recante il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip) e successive modificazioni;

Vista la convenzione in data 7 luglio 1972, registrata il 14 luglio 1972 presso l'ufficio del registro di Roma serie atti civili al n. 12742 ed i successivi atti aggiuntivi integrativi, stipulati tra l'Unione nazionale incremento razze equine e la Sisal S.p.a. per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione del concorso pronostici denominato «Totip»;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e i successivi provvedimenti attuativi, con i quali l'organizzazione e la gestione dei giochi relativi alle corse dei cavalli, già disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315, e dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sono state riservate al Ministero delle finanze ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, che quindi, per volontà legislativa, sono succeduti all'Unione incremento razze equine nel rapporto convenzionale di cui trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge n. 178/2002 che prevede l'attribuzione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici, al fine, in particolare, della razionalizzazione dei sistemi informatici esistenti e delle relative reti;

Visto il decreto interdirigenziale in data 29 luglio 2003 che ha prorogato la gestione del concorso pronostici Totip per sei mesi a decorre dal 1° agosto 2003;

Visto il provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 3 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 il 18 ottobre 2002 e nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 15 ottobre 2002, con il quale è stato emanato il bando di gara per la concessione dei servizi relativi alla gestione del concorso pronostici Totip;

Considerato che il modello organizzativo del concorso in questione appare non più attuale in relazione alla formula del gioco, come si rileva anche dalla progressiva diminuzione dei volumi degli incassi;

Considerato che con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 22 gennaio 2004 è stato istituito un gruppo di lavoro (composto da rappresentanti della medesima Amministrazione, del Ministero delle politiche agricole e forestali e dell'UNIRE) con il compito di proporre alle Amministrazioni competenti un progetto recante le soluzioni idonee a rivitalizzare le scommesse ippiche anche attraverso l'individuazione di ulteriori giochi;

Considerato che il progetto richiede una attività di almeno sette mesi per consentire l'attivazione e l'implementazione del procedimento finalizzato a mettere a punto il nuovo sistema di giochi e scommesse ippiche;

Considerato necessario evitare per il periodo di sette mesi l'interruzione della raccolta delle giocate con le derivanti perdite economiche per l'erario e l'UNIRE, ente beneficiario delle quote di prelievo sulla raccolta stessa;

Decreta:

Art. 1.
Proroga della gestione del Totip

1. Per le motivazioni e nei limiti in premessa indicati la gestione del concorso pronostici «Totip» è prorogata, a decorrere dal 1° febbraio 2004, a favore della Sisal S.p.a. per un periodo di sette mesi. A tal fine, continuano ad avere efficacia la convenzione ed i relativi atti aggiuntivi citati in premessa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2004

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
TINO

Il Capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali
AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2004
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 129

04A01420

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 febbraio 2004.

Scioglimento degli organi di amministrazione e controllo del «Fondo di previdenza integrativa a favore del personale dell'ente autonomo Teatro comunale dell'opera di Genova».

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari,

Visto in particolare l'art. 11, comma 5, del predetto decreto, il quale conferisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali, poteri di intervento nell'ambito delle procedure dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa dei Fondi pensione complementare, secondo le modalità recate dagli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che hanno sostituito, quanto alla disciplina delle predette procedure concursuali, il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141;

Vista la deliberazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito denominata COVIP) di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 124, adottata il 20 novembre 2003, con la quale si propone al Ministro del lavoro e delle politiche sociali lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo del «Fondo di previdenza integrativa a favore del personale dell'ente autonomo Teatro comunale dell'opera di Genova», con sede legale a Genova, passo Eugenio Montale n. 4, iscritto all'albo dei fondi pensione, sezione speciale I, n. 1163, e l'attivazione dell'amministrazione straordinaria per una durata non superiore a due mesi;

Considerato che la suddetta proposta è riconducibile al perdurante malfunzionamento degli organi medesimi, che ha impedito di far fronte ai riscontrati squilibri finanziari;

Ritenuto, anche sulla base della documentazione pervenuta dalla COVIP in data 5 gennaio 2004, doversi accogliere la proposta in esame, adottando di conseguenza gli interventi, laddove applicabili, previsti agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Decreta:

Art. 1.

1. Il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci del «Fondo di previdenza integrativa a favore del personale dell'ente autonomo Teatro comunale dell'opera di Genova», con sede legale a Genova, passo Eugenio Montale n. 4, sono sciolti.

Art. 2.

1. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) provvede con propria delibera alla nomina degli organi di amministrazione straordinaria del Fondo di cui all'art. 1, secondo le disposizioni contenute agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.

2. L'amministrazione straordinaria da parte degli organi di cui al comma 1 avrà una durata non superiore a due mesi.

Art. 3.

1. La COVIP riferisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociale sullo stato della procedura e trasmette tempestivamente il relativo rapporto finale.

Roma, 3 febbraio 2004

Il Ministro: MARONI

04A01378

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 gennaio 2004.

Limitazione all'uso del vitigno autoctono «Vernaccia nera» per la designazione e presentazione dei vini DOC e DOCG.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e in particolare l'allegato VII, sez. B - 4 che conferisce agli Stati membri la facoltà di limitare o proibire l'utilizzo di talune indicazioni complementari, tra cui il nome della varietà di vite, nella designazione e presentazione dei vini ottenuti nel loro

territorio e l'allegato VIII, sez. E - 2, 3º comma, 4 che conferisce agli Stati membri la facoltà di limitare l'indicazione del nome delle varietà di viti per i vini spumanti;

Visto il regolamento (CE) n. 753/2002 della commissione del 29 aprile 2002 che fissa talune modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare l'art. 27 che consente agli Stati membri produttori di stabilire disposizioni supplementari per quanto concerne l'utilizzo in designazione delle indicazioni facoltative;

Visto il proprio decreto 3 luglio 2003 recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 753/2002 della commissione del 29 aprile 2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli e in particolare l'art. 19 che stabilisce disposizioni supplementari relativi all'utilizzo di talune indicazioni facoltative, tra cui la limitazione e la disciplina dell'uso del nome delle varietà di viti;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 6 marzo 1995 con il quale in applicazione della regolamentazione comunitaria all'epoca vigente è stato limitato l'uso del nome di taluni vitigni autoctoni nella designazione e presentazione dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 15 ottobre 2002 dal Consorzio tutela del vino spumante DOC «Vernaccia di Serrapetrona», con sede in Serrapetrona (Macerata), via G. Leopardi, 34, intesa a limitare l'uso del nome del vitigno autoctono «Vernaccia nera» soltanto per la designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini all'accoglimento della richiesta in questione, espresso nella seduta del 20 novembre 2002;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Marche sulla citata richiesta, espresso con le note n. 9864 del 10 settembre 2002 e n. 92 del 24 aprile 2003;

Considerato che il vitigno «Vernaccia nera» e il suo sinonimo «Vernaccia» è stato sinora utilizzato per la designazione dei vini a denominazione di origine, dei vini ad indicazione geografica tipica e dei vini spumanti ottenuti dalle uve provenienti dalle provincie di Ancona, Macerata e Perugia, per le quali ne è autorizzata la coltivazione ai sensi della vigente normativa in materia, e che, pertanto, si è ritenuto opportuno acquisire sulla richiesta in questione anche il parere della regione Umbria per i risvolti di carattere socio-economici connessi alla coltivazione del citato vitigno nelle aree interessate della stessa regione;

Visto il parere favorevole espresso con nota n. 42945 del 13 ottobre 2003 dalla regione Umbria sulla citata richiesta, a condizione che ne venga consentito l'uso, per un periodo transitorio da stabilire, per la designazione e presentazione dei vini IGT «Cannara»;

Viste e istanze avverso la richiesta di limitazione in questione presentate da talune ditte produttrici di vini spumanti i cui stabilimenti sono ubicati nel territorio della regione Marche;

Ritenuto che sussistono i requisiti normativi per l'accoglimento della richiesta di limitazione in questione e che, tuttavia, è opportuno consentire a determinate condizioni e per un periodo transitorio, limitatamente alle produzioni provenienti dalle campagne vendemmiali 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, l'utilizzo in designazione e presentazione del vitigno «Vernaccia nera» o del suo sinonimo «Vernaccia» esclusivamente alle ditte produttrici dei vini IGT Cannara e dei vini spumanti della regione Marche;

Decreta:

Art. 1.

1. Ad integrazione dell'elenco dei vitigni autoctoni di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 6 marzo 1995, nonché dell'allegato 3 del decreto ministeriale 3 luglio 2003, l'utilizzo del vitigno «Vernaccia nera», o del suo sinonimo «Vernaccia», è riservato esclusivamente per la designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita e dei vini a denominazione di origine controllata.

Art. 2.

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, le ditte interessate possono continuare ad utilizzare nella designazione e presentazione il nome del vitigno «Vernaccia nera o del suo sinonimo «Vernaccia» esclusivamente per i prodotti provenienti dalle campagne vendemmiali 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, con le seguenti limitazioni e condizioni:

a) per i soli vini IGT «Cannara», alle condizioni previste dalle norme vigenti in materia di produzione, designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica;

b) per i vini spumanti ottenuti esclusivamente da uve prodotte nelle province di Ancona e Macerata, nel rispetto delle norme di elaborazione, di designazione e presentazione dei vini spumanti, previo apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali; a tal fine le singole ditte interessate presentano la relativa richiesta entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dimostrando di aver precedentemente utilizzato il nome del vitigno in questione per la designazione dei relativi prodotti per almeno un triennio in maniera ininterrotta;

c) nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* le ditte interessate, detentrici di scorte dei relativi vini IGT o spumanti, sia allo stato sfuso che confezionate, designabili o designate con il nome del vitigno «Vernaccia nera»,

o del suo sinonimo «Vernaccia», possono continuare a commercializzare tali vini ai fini della loro immissione al consumo fino al completo esaurimento delle scorte medesime, purché entro il 31 dicembre 2007 presentino apposita comunicazione all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, specificando i quantitativi di prodotto detenuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A01320

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 10 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese, Lodi, Milano e Sondrio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese, Lodi, Milano, Sondrio nel giorno 2 gennaio 2004 per manutenzione e riallineamento della base dati;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese, Lodi, Milano e Sondrio nel giorno 2 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 10 febbraio 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A01488

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 28 gennaio 2004.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 - prima attuazione dell'ordinanza n. A/1 del 18 dicembre 2003 relativamente ai contributi ai privati evacuati. (Ordinanza n. A/2).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 29 settembre 2003 ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 settembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'Assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;

Considerato che l'art. 6 della medesima ordinanza assegna al commissario, per lo svolgimento di tali competenze, la somma di euro 10.000.000,00;

Preso atto della ripartizione di tali risorse tra le varie tipologie di interventi effettuata con precedente ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003, tra cui in particolare sono stati destinati euro 1.200.000,00 alle iniziative di sostegno finanziario per i nuclei familiari, le cui abitazioni di residenza siano oggetto di provvedimento di inagibilità nella forma di contributi per l'autonoma sistemazione e di contributi finalizzati al rientro dei medesimi nelle proprie abitazioni, tramite recupero della agibilità degli edifici e il ripristino dei beni mobili essenziali;

Ritenuto di dare attuazione a detta linea di intervento secondo quanto previsto dal punto 10 dell'ordinativo della citata ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003;

Considerato che al riguardo l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003 all'art. 1, comma 3, lettera *c)* prevede tra le competenze del commissario anche quella di erogare i «primi contributi

per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative, tutti informati a parametri di rigorosa perequazione, che saranno fissati dal commissario delegato stesso con proprie determinazioni, e che potranno costituire anticipazione su future provvidenze, nonché per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito degli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza»;

Viste le disposizioni di cui all'allegato «1 - Iniziative di sostegno finanziario a favore dei nuclei familiari evacuati a seguito dell'evento alluvionale del 23 settembre 2003 nella provincia di Massa Carrara»;

Preso atto che con la citata ordinanza n. A/1 del 18 dicembre 2003 euro 180.000,00 sono stati altresì riservati al rimborso delle spese sostenute dal comune di Carrara per i primi interventi diretti al soccorso della popolazione e al rimborso degli oneri connessi all'utilizzo del volontariato;

Visto che tra dette spese sono da ricomprendersi anche quelle relative alla sistemazione di alcuni nuclei familiari evacuati, che il comune ha alloggiato in strutture a propria disposizione con oneri a proprio carico;

Considerato che con la presente ordinanza sono disposti i contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati e ne è prevista la quantificazione in rapporto al numero dei componenti;

Valutato che tale quantificazione costituisca anche il limite massimo del rimborso degli oneri sostenuti dal comune successivamente alla data della presente ordinanza nei casi in cui i nuclei familiari già evacuati non possano trovare sistemazioni autonome;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2 ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003 il commissario delegato per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza si avvale dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati;

Sentiti gli enti locali interessati;

Viste le deroghe previste dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;

Ordina:

1. Di approvare le disposizioni di cui all'allegato «1 - Iniziative di sostegno finanziario a favore dei nuclei familiari evacuati a seguito dell'evento alluvionale del 23 settembre 2003 nella provincia di Massa Carrara», quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di fissare come limite massimo dei rimborsi per le eventuali spese che saranno sostenute successivamente alla data del presente provvedimento dal comune di Carrara per la sistemazione dei nuclei familiari evacuati, gli importi previsti per l'autonoma sistemazione in base alle disposizioni allegato «1»;

3. Di individuare ai sensi dell'art. 1, comma 2 ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003 quali soggetti attuatori i comuni di Carrara e di Massa.

4. Di riservarsi di stabilire con successivo provvedimento la documentazione che i comuni devono presentare al commissario delegato in sede di rendicontazione delle spese sostenute per l'erogazione delle predette iniziative di sostegno finanziario.

5. Di stabilire che il commissario provveda alla erogazioni previste dalle disposizioni di cui all'allegato «1» appena acquisite le relative disponibilità finanziarie.

6. Di comunicare la presente ordinanza ai comuni di Carrara e Massa nonché alla provincia di Massa e Carrara e di disporne la pubblicazione per estratto, comprensivo degli allegati, nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 28 gennaio 2004

Il commissario delegato: FRANCI

ALLEGATO 1

INIZIATIVE DI SOSTEGNO FINANZIARIO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI EVACUATI A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 23 SETTEMBRE 2003 - PROVINCIA DI MASSA CARRARA.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. Le presenti disposizioni disciplinano, in attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003, le iniziative di sostegno finanziario a favore dei nuclei familiari che dalla data del 23 settembre 2003, sulla base di provvedimenti dei comuni di Carrara e di Massa, sono stati evacuati dalla propria abitazione principale abituale e continuativa, a seguito dell'evento calamitoso per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003.

Art. 2.

1. Le iniziative di sostegno finanziario consistono in:

a) contributi per l'autonoma sistemazione;

b) contributi di prima assistenza.

2. Il contributo per l'autonoma sistemazione è a fondo perduto, mentre quello di prima assistenza costituisce anticipazione su future provvidenze.

3. I predetti contributi sono tra loro cumulabili.

PARTE I - CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE

Art. 3.

1. Il contributo per l'autonoma sistemazione è pari a euro 100,00 mensili per ogni componente del nucleo familiare, fino ad un massimo di euro 400,00 mensili.

2. Ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in euro 200,00 mensili.

3. Il contributo è concesso a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di evacuazione e ha una durata massima di dodici mesi decorrenti da tale data. In ogni caso, non può eccedere la durata della dichiarazione dello stato di emergenza.

4. Ai fini della concessione del contributo, l'evacuazione si deve essere protratta per almeno venti giorni consecutivi.

5. L'ammontare del contributo è calcolato per periodi pari a un mese o a frazione di mese superiori a quindici giorni.

6. L'accesso al contributo è escluso per i soggetti che usufruiscono di sistemazioni alternative di emergenza messe a disposizione da parte dei soggetti attuatori con oneri a proprio carico, per tutto il relativo periodo di fruizione.

Art. 4.

1. I soggetti attuatori accertano, sulla base dei provvedimenti disposti dai comuni in conseguenza dell'evento del 23 settembre 2003, i nuclei familiari aventi diritto al contributo per l'autonoma sistemazione e ne danno comunicazione al commissario delegato con indicazione del periodo per il quale spetta il contributo nonché della durata prevista, ed il relativo ammontare.

2. Le risorse necessarie per l'erogazione del contributo vengono assegnate trimestralmente dal commissario delegato sulla base delle richieste effettuate dai soggetti attuatori, previa verifica da parte di questi ultimi dell'effettiva permanenza del diritto.

3. L'erogazione del contributo spettante agli aventi diritto deve essere effettuata dai soggetti attuatori entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi.

PARTE II - CONTRIBUTO DI PRIMA ASSISTENZA

Art. 5.

1. Il contributo di prima assistenza viene concesso per consentire ai nuclei familiari evacuati un rapido rientro nelle proprie abitazioni rese inagibili dagli eventi indicati all'art. 1. Da eventuali provvidenze riconosciute allo stesso titolo sarà detratto il contributo già erogato.

2. Il contributo è stabilito nella misura massimo di euro 15.000,00 per ogni unità abitativa.

3. Il contributo è concesso al proprietario dell'immobile dichiarato inagibile, ovvero nei casi di locazione, al proprietario ovvero al conduttore del medesimo previa autorizzazione del proprietario stesso.

4. Il contributo è concesso:

a) per gli interventi di ripristino/riparazione dell'unità abitativa;

b) per l'acquisto o il ripristino dei beni mobili di prima necessità, distrutti o gravemente danneggiati a seguito dell'evento, contenuti nell'abitazione inagibile e destinati allo svolgimento della vita domestica.

5. In ogni caso gli interventi ammissibili a contributo devono essere strettamente funzionali al rientro nelle abitazioni inagibili e connesse all'uso abitativo.

6. Il contributo, per gli interventi di cui al comma 4, lettera *a)*, non spetta qualora l'immobile dichiarato inagibile sia stato realizzato in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria.

Art. 6.

1. I soggetti attuatori, entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento che approva le disposizioni in oggetto, devono dare comunicazione personale dell'avvio della procedura contributiva a tutti coloro che possono accedere ai benefici di cui all'art. 5, indicando l'ufficio ove possono ritirare la modulistica per la presentazione della domanda, il termine per la medesima e il responsabile del procedimento all'interno dello stesso soggetto attuatore.

2. La domanda per il contributo di prima assistenza è presentata da parte dei soggetti aventi diritto mediante compilazione dell'apposito modello «A», allegato alle presenti disposizioni quale parte integrante e sostanziale.

3. Le domande devono essere presentate entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione effettuata dal soggetto attuatore dell'avvio del procedimento ai sensi del comma 1. Per le domande inviate a mezzo del servizio postale, fa fede la data del timbro postale di invio.

Art. 7.

1. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, i soggetti attuatori verificano il diritto del richiedente e procedono alla ammissione a contributo.

2. Negli ulteriori trenta giorni successivi procedono alla verifica dello stato di fatto dell'unità abitativa e alla individuazione degli interventi ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 5, sia per gli immobili sia per i beni mobili. All'uopo viene predisposta nel medesimo termine apposita relazione con una stima dei costi e della durata degli interventi necessari.

3. A tale adempimento i soggetti attuatori provvedono mediante i propri tecnici, anche supportati da professionisti esterni. I costi dei compensi da corrispondere ai professionisti esterni sono a carico dei fondi commissariali nel limite massimo complessivo di euro 15.000,00.

4. Gli esiti dell'istruttoria sono comunicati a cura del soggetto attuatore agli interessati e al commissario delegato.

Art. 8.

1. Nell'ambito dell'attività di verifica di cui all'art. 7, comma 2, i soggetti attuatori procedono anche alla valutazione circa l'effettiva possibilità di revoca dell'evacuazione in rapporto alla persistenza di grave rischio derivanti dalla localizzazione dell'immobile in aree ad elevata pericolosità non superabile né attraverso interventi strutturali di messa in sicurezza né attraverso la predisposizione di interventi di protezione civile.

2. Ove ai fini di tale valutazione siano rilevanti gli esiti degli studi disposti con ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003, la concessione del contributo è sospesa fino alla definizione degli studi medesimi per quanto non finalizzato al rientro.

Art. 9.

1. Il contributo è erogato dal soggetto attuatore successivamente alla presentazione da parte dei beneficiari della dichiarazione di spesa relativa agli interventi individuati nella relazione di cui al precedente art. 7 del contributo, mediante compilazione dell'apposito modello «B» allegato alle presenti disposizioni quale parte integrante e sostanziale.

2. La dichiarazione di spesa deve essere presentata nel termine indicato nella relazione tecnica di cui all'art. 7; deve riguardare almeno l'ammontare del contributo concesso ed è comprensiva dell'IVA eventualmente dovuta.

3. Le risorse necessarie per l'erogazione del contributo vengono assegnate dal commissario delegato sulla base delle richieste effettuate dai soggetti attuatori, in rapporto alla presentazione della dichiarazione di spesa o alla concessione delle anticipazioni di cui al comma 4.

4. I soggetti attuatori possono concedere anticipazioni del contributo nel limite massimo del 50% dell'ammontare del medesimo.

5. L'erogazione del contributo spettante agli aventi diritto deve essere effettuata dai soggetti attuatori entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi.

6. I soggetti attuatori procedono, a controlli circa l'avvio dei lavori e la loro esecuzione da parte dei beneficiari del contributo nel rispetto delle modalità e della tempistica previste nella relazione di cui all'art. 7.

7. Ove in sede di controllo venga accertata la mancata effettuazione degli interventi o una loro diversa realizzazione rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica, i soggetti attuatori possono procedere alla revoca del contributo o alla riduzione del suo importo. I controlli sono effettuati applicando le disposizioni relative al procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990.

COMMISSARIO DELEGATO
ORDINANZA 3325/2003
Evento 23/09/2003
Provincia di Massa Carrara

MODELLO A
DOMANDA DI CONTRIBUTO DI PRIMA ASSISTENZA

Al Comune di ....

Il sottoscritto .... quale componente del proprio nucleo familiare

CHIEDE

il contributo di prima assistenza spettante a seguito dell'evento del 23 settembre 2003 nella provincia di Massa Carrara.
A tale scopo il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 medesimo,

DICHIARA

A) DATI PERSONALI
- di essere nato a... il.. residente a .... Via... n. ....
Tel.. codice fiscale ....

B) DATI RIFERITI ALL'IMMOBILE

☐ di essere proprietario dell'immobile anche se concesso in locazione

☐ di essere locatario dell'immobile

situato in .... via/piazza .... n.....................

- che l'immobile predetto è adibito a residenza principale del sottoscritto e del proprio nucleo familiare

- che l'immobile predetto non è stato realizzato in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della legge 28/2/1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria

Estremi del c/c bancario o postale per l'accredito del contributo:

Istituto.. Agenzia...

c/c n... CAB ....ABI.................................

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattenuti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall'art. 13 della medesima legge.

Data.. Firma del richiedente ....

In relazione al contributo che sarà erogato in base alla presente domanda, il sottoscritto si impegna a:

1) utilizzare il contributo assegnato per la riparazione/ripristino/riacquisto dell'immobile adibito a propria abitazione dichiarato inagibile e dei beni mobili ivi contenuti nel rispetto di quanto stabilito dal soggetto attuatore nella relazione tecnica predisposta dopo apposita verifica;

2) presentare nel termine fissato dal soggetto attuatore il modello per la dichiarazione della spesa.

Data.. Firma del richiedente ....

Si allegano:
- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatoria).

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO ATTUATORE

- provvedimento comunale	n. .... del ....
- verifica dello stato di fatto effettuata il	....
importo stimato degli interventi: euro	....
- termine per l'esecuzione degli interventi:	....
- contributo concesso: euro	....
- anticipazione concessa: euro	....

COMMISSARIO DELEGATO
ORDINANZA 3325/2003
Evento 23/09/2003
Provincia di Massa Carrara

MODELLO B
DICHIARAZIONE DI SPESA

Al Comune di ....

Collegata alla domanda di contributo presentata in data ....

Il sottoscritto ....

CHIEDE

l'erogazione del contributo per il rientro nella propria abitazione danneggiata e inagibile a seguito dell'evento del 23 settembre 2003 nella provincia di Massa Carrara.

A tale scopo il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 medesimo

DICHIARA

☐ che la documentazione di spesa relativa al riparazione/ripristino/riacquisto dell'immobile adibito a propria abitazione dichiarato inagibile e dei beni mobili ivi contenuti nel rispetto di quanto stabilito dal soggetto attuatore nella relazione tecnica all'uopo predisposta risulta quella specificata nelle tabelle riassuntive sotto riportate:

Elenco delle fatture relative al ripristino dei danni dichiarati nella domanda di contributo:

	ESTREMI FORNITORE O RIPARATORE	DATA E NUM. FATTURA	IMPORTO FATTURA	MODALITÀ DI PAGAMENTO E DATA
Fattura 1			Euro	
Fattura 2			Euro	
Fattura 3			Euro	

Fattura 4			Euro	
Fattura 5			Euro	
Fattura 6			Euro	
Fattura 7			Euro	
Fattura 8			Euro	
Fattura 9			Euro	
Fattura 10			Euro	
		TOTALE	**Euro**	

☐ che le spese indicate riguardano unicamente la riparazione/ripristino/riacquisto dell'unità abitativa inagibile e dei beni mobili ivi contenuti a seguito dell'evento sopra indicato

☐ che l'originale di detta documentazione, fiscalmente regolare, rimane a disposizione per ogni eventuale verifica e controllo presso la propria residenza/sede/studio per il periodo previsto dalla legislazione vigente.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattenuti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall'art. 13 della medesima legge.

Data.................................... Firma ....

Si allega:
- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatoria).

04A01293

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% Fatro S.p.a.».

Estratto decreto n. 5 del 22 gennaio 2004

Medicinale veterinario prefabbricato: SPIRAMICINA 20% FATRO S.p.a. (ex integratore medicato VESPIRAL 200).

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285, codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102428024.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: spiramicina adipato pari a spiramicina base 200 g;

eccipienti: quanto basta a 1000 g.

Specie di destinazione:

vitelli da latte;

suini;

broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie respiratorie e neonatali sostenute da germi gram-positivi;

suini: enteriti batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica;

broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie respiratorie, gastro-intestinali e dell'apparato locomotore, setticemie sostenute da germi gram-positivi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 24 giorni;

suini e broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 10 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01330

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Propalin»

Estratto provvedimento n. 14 del 3 febbraio 2004 - Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/171/001/V02 dell'11 novembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario: PROPALIN, nelle confezioni:

flacone in HDPE da 30 ml - A.I.C. n. 103612014;

flacone in HDPE da 100 ml - A.I.C. n. 103612026.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol S.A. - Magny-Vernois, B.P. 189 - 70204 Lure Cedex (Francia).

Oggetto: variazione tipo I: aggiunta o sostituzione del dosatore.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione di tipo I relativa alla variazione del misurino (siringa graduata) per la somministrazione orale da siringa graduata da 2 ml a siringa graduata da 1,5 ml.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01322

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 1 del 15 gennaio 2004

La titolarità delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrate a nome della società Vetem S.p.a. sita in Porto Empedocle (Agrigento), Lungomare Pirandello n. 8 - codice fiscale n. 01988770150.

ADISOLE ADE iniettabile:

5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 101538041;

flacone da 100 ml - A.IC. n. 101538027;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101538039;

flacone da 50 ml gocce - A.I.C. n. 101538015;

ADIUXAN B12 CARNITINA:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102618016;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102618028;

AMMINOFARMA:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100252016;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100252028;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100252030;

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 100252042;

AMMINO SPRAY:

bombola da 100 ml - A.I.C. n. 100112010;

AMPLITAL VET:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101546024:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101546036;

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 101546048;

AM-SPIR 280:

flacone da 80 ml - A.I.C. n. 100005014;

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 100005026;

AVIOCHINA:

flacone da 120 ml al 3,44% - A.I.C. n. 101526022;

flacone da 500 ml al 20% - A.I.C. n. 101526010;

20 buste da 5 g - polvere - A.I.C. n. 101526034;

CARDIOFARMA:

flacone da 15 ml - A.I.C. n. 101523025;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101523013;

CHEMI SPRAY:
bombola da 154 ml - A.I.C. n. 102297013;
DEMICOL:
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103264014;
ELMIFARMA L:
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101552014;
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101552026;
ERBACOLINA:
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101541011;
flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101541023;
FARMOLISINA:
flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101524015;
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101524027:
flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101524039;
FERZOO 20:
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102717016;
FINDOL 1% iniettabile:
flacone da 20 ml - A.I.C. n. 102894019;
FINDOL soluzione orale:
flacone da 15 ml - A.I.C. n. 102968017;
FINDOL 10%:
flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100191030;
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100191042;
FOSFORILENE:
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100238017;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100238029;
FOSFORILENE PLUS:
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101557015;
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101557027;
FLUNIFEN:
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102978018;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102978020;
flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102978032;
GABBROFEN 25% iniettabile:
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103285019;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103285021;
flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103285033;
GABBROSTIM:
flacone da 3 ml - 1 mg/ml - A.I.C. n. 101558070;
flacone da 15 ml - 1 mg/ml - A.I.C. n. 101558068;
flacone da 45 ml - 1 mg/ml - A.I.C. n. 101558056;
5 fiale da 1,5 ml - 2 mg/ml - A.I.C. n. 101558094;
fiala da 4 ml - A.I.C. n. 101558106;
5 fiale da 4 ml - A.I.C. n. 101558043;
flacone da 4 ml - A.I.C. n. 101558017;
10 flaconi da 4 ml - A.I.C. n. 101558029;
flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101558031;
flacone da 40 ml - A.I.C. n. 101558082;
flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101558118;
GABBROVITAL B Forte:
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102329012;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102329024;
GALASTOP:
flacone da 15 ml - A.I.C. n. 101560011;
flacone da 7 ml - A.I.C. n. 101560023;
flacone da 3 ml - A.I.C. n. 101560035;
GLUCALENE:
flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101534016;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101534028;
IODIOJET:
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102606011;
flacone da 200 ml - A.I.C. n. 102606023;
KILAN:
blister 10 compresse - CG - A.I.C. n. 101553030;
2 blister 10 compresse - CG - A.I.C. n. 101553079;
flacone da 1 litro - O - A.I.C. n. 101553016;
flacone 2,5 litri - O - A.I.C. n. 101553042;
MICOIODINA:
flacone da 100 ml cavalli sportivi - A.I.C. n. 101525020;
NEAZINA:
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101517023;
NEO ANTERGAN:
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101519015;
flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101519027;
5 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 101519039;
NEO ENTEROFARMA:
1 busta da 15 g - A.I.C. n. 102256017;
20 buste da 15 g - A.I.C. n. 102256029;
NEOTRIMICINA:
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101545010;
flacone da 200 ml - A.I.C. n. 101545022;
flacone da 400 ml - A.I.C. n. 101545034;
flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101545046;
NEO VET-CILLIN L.A.:
flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100107010;
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100107022;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100107034;
NOVOSTEROL:
flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101535019;
flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101535021;
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101535033;
OTOFARMA:
flacone da 15 ml - A.I.C. n. 102979010;
SEDOFARMOLO:
flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101528014;
5 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 101528026;
SELENZOO:
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102943014;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102943026;

SILIFARMA:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101533014;

STIMOVIT:

flacone da 500 ml e fiala da 4 ml - A.I.C. n. 101532012;

SPIRAVET 20:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101537013;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101537049;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101537052;

SUIDESTRAN:

flaconeda 200 ml - A.I.C. n. 101530018;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101530020;

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101530032;

TIAMUTIN 200:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101564019;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101564021;

TILJET:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101566014;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101566026:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101566038;

TRIMESUL C.M.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103255016;

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 103255028;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103255030;

TRISULFAN 30%:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101520029;

TRODAX 34%:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101561013;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101561025;

UVITRIAM:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101544017;

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101544029;

VETERABOL spray:

bomboletta da 100 ml - A.I.C. n. 101539017;

VETKELFIZINA:

flacone da 50 ml - iniettabile - A.I.C. n. 100109077;

flacone da 100 ml - iniettabile - A.I.C. n. 100109014;

flacone da 200 ml - iniettabile - A.I.C. n. 100109026;

flacone da 10 ml - soluz. orale - A.I.C. n. 100109053;

20 compresse da 300 mg - A.I.C. n. 100109065;

VETRIMOXIN:

siringa da 15 ml - pasta - A.I.C. n. 102217027;

blister 10 compresse - A.I.C. n. 102217015;

VETTRIMICINA:

flac. polvere + flac. solvente (1+1) - A.I.C. n. 101551024;

5 flac. polvere + 5 flac. solvente (1+1) - A.I.C. n. 101551036;

flac. polvere + flac. solvente (3.000.000) - A.I.C. n. 101551048;

5 flac. polvere + 5 flac. solvente (3.000.000) - A.I.C. n. 101551012;

flac. polvere + flac. solvente (5+5) - A.I.C. n. 101551051;

5 flac. polvere + 5 flac. solvente (5+5) - A.I.C. n. 101551063;

VET-CILLIN 80:

barattolo da 143 g - A.I.C. n. 102324011;

barattolo da 715 g - A.I.C. n. 102324023;

barattolo da 1430 g - A.I.C. n. 102324035;

CYSTORELINE:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 102499011;

flacone da 2 ml - A.I.C. n. 102499023;

IRIDEX:

flacone da 5 ml - A.I.C. n. 102289016;

OFTALVET:

tubetto da 5 g - A.I.C. n. 102290018;

è ora trasferita alla società:

Vetem Tecnica S.p.a., con sede sociale Porto Empedocle (Agrigento), Lungomare Pirandello n. 8 - codice fiscale n. 02336860842.

Produzione: le fasi della produzione verranno eseguite così come segue: «Adisole Ade», «Adiuxan B12 Carnitina», «Amminofarma», «Ammino spray», «Amplital Vet», «Am-Spir 280», «Aviochina», «Cardiofarma», «Chemi spray», «Demicol», «Elmifarma L», «Erbacolina», «Farmolisina», «Ferzoo 20», «Findol 1% iniettabile», «Findol soluzione orale», «Findol 10%», «Fosforilene», «Fosforilene plus», «Flunifen», «Gabbrofen 25% iniettabile», «Gabbrostim», «Gabbrovital B forte», «Galastop», «Glucalene», «Iodiojet», «Kilan», «Micoiodina», «Neazina», «Neo Antergan», «Neo Enterofarma», «Neotrimicina», «Neo Vet-Cillin L. A.», «Novosterol», «Otofarma», «Sedofarmolo», «Selenzoo», «Silifarma», «Stimovit», «Spiravet 20», «Suidestran», «Tiamutin 200», «Tiljet», «Trimesul c.m.», «Trisulfan 30%», «Trodax 34%», «Uvitriam», «Veterabol spray», «Vetkelfizina», «Vetrimoxin pasta», «Vettrimicina», presso officina farmaceutica Vetem S.p.a., sita in Porto Empedocle (Agrigento), Lungomare Pirandello n. 8;

«Vet-Cillin 80», presso officina Ceva Sante Animale, Z.I. de Tres le Bois, B.P. 372, Loudeac Cedex (Francia) o presso officina Vetem S.p.a., sita in Porto Empedocle (Agrigento), Lungomare Pirandello n. 8;

«Cystoreline», «Vetrimoxin compresse», presso officina farmaceutica Ceva Sante Animale, sita in Z.I. La Ballastiere B.P. 126, Libourne (Francia);

«Iridex», «Oftalvet», presso officina farmaceutica Farmila Thea Farmaceutici S.p.a., sita in Settimo Milanese (Milano), via E. Fermi n. 50;

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I lotti già prodotti delle specialità medicinali per uso veterinario suddette possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01327

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Otello collare antiparassitario».

Estratto provvedimento n. 8 del 26 gennaio 2004

Oggetto: medicinale veterinario antiparassitario disinfestante uso topico: OTELLO COLLARE ANTIPARASSITARIO.

Modifica officina di produzione e denominazione del medicinale A.I.C. n. 103223.

Titolare A.I.C.: Peggy s.n.c. di G. Dente, via Sebastiano del Piombo, 17, Milano.

È autorizzata la modifica dello stabilimento di produzione del medicinale veterinario in oggetto da Francodex S.A. (Francia), Laboratoires Veterinaires ICC - Z.I. secteur C - avenue Pierre e Marie Curie - 06700 Saint Laurent Du Var - France e la variazione della denominazione del medicinale veterinario in oggetto in: PET COLLARE ANTIPARASSITARIO.

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

I lotti prodotti dall'officina precedentemente autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01329

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Apramicina 10% solubile Eli Lilly».

Estratto provvedimento n. 10 del 26 gennaio 2004

Medicinale veterinario prefabbricato: APRAMICINA 10% solubile Eli Lilly, confezione: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103542015.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly, con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733, codice fiscale n. 00426150488.

Oggetto: modifica decreto 124/2003. Relativamente alla voce: tempo di sospensione.

I tempi di attesa autorizzati sono:

conigli, polli e suini: zero giorni;

vitelli: 14 giorni.

Il presente provvedimento modifica i tempi di attesa autorizzati con il decreto in oggetto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 22 novembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01328

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sedivet»

Estratto provvedimento n. 4 del 22 gennaio 2004

La titolarità della specialità medicinale per uso veterinario sottoelencata fino ad ora registrata a nome della società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede in Regello (Firenze) - codice fiscale n. 00421210485:

SEDIVET 1 mg/1 ml - 1 fiala multidose da 20 ml - A.I.C. n. 103124018;

è ora trasferita alla società Virbac S.A. - 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. - Carros Cedex - Francia.

Produzione: le fasi della produzione continuano ad essere effettuate come in precedenza autorizzato da Boehringer Ingelheim Vetmedica Inc. - 2621 North Belt Highway, St. Joseph, Missouri 64502 2002 (USA) - U.S. Veterinary License n. 124 - con effettuazione dei controlli sul prodotto finito eseguiti da Boehringer Ingelheim Pharma KG - Ingelheim am Rhein (Germania).

Il medicinale veterinario resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01326

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Shampoo antiparassitario Floh».

Estratto provvedimento n. 9 del 26 gennaio 2004

Oggetto: SHAMPOO ANTIPARASSITARIO FLOH, variazione del periodo di validità del prodotto - A.I.C. n. 103228.

Titolare A.I.C.: Vebi S.a.s. di Bazzolo, con sede legale in S. Eufemia di Borgoricco (Padova), via Desman, 43, codice fiscale n. 00285300273.

Oggetto del provvedimento: variazione del periodo di validità del prodotto.

Si autorizza per la specialità medicinale indicata in oggetto, la modifica del periodo di validità: da 18 mesi a 36 mesi.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la validità.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01325

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Chemisole 30% PX».

Estratto provvedimento n. 13 del 2 febbraio 2004

Oggetto: premiscela per alimenti medicamentosi: CHEMISOLE 30% PX.

Richiesta di variazione di eccipienti.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., via Don Eugenio Servadei, 16, Forlì.

Confezioni:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102888017;

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102888029.

Oggetto del provvedimento: modifica di composizione limitatamente all'eccipiente.

Si autorizza per la premiscela per alimenti medicamentosi in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente: da farina di cereali mais a tutolo di mais.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01323

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Baytril»

Estratto decreto n. 8 del 3 febbraio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario: BAYTRIL (limitatamente alla forma farmaceutica compresse) nelle confezioni:

10 compresse da 15 mg - A.I.C. n. 100155124;

100 compresse da 15 mg - A.I.C. n. 100155163;

10 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 100155136;

100 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 100155175;

10 compresse da 150 mg - A.I.C. n. 100155148;

100 compresse da 150 mg - A.I.C. n. 100155151.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale sita in Milano, viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Modifiche apportate:

denominazione: al nome del medicinale, limitatamente alla preparazione compresse, viene aggiunto il suffisso «Flavour».

Composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente: una compressa da 15 mg contiene:

principio attivo: invariato;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Una compressa da 50 mg contiene:

principio attivo: invariato;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Una compressa da 150 mg contiene:

principio attivo: invariato;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01324

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Elox 200 L.A.»

Estratto decreto n. 9 del 3 febbraio 2004

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario sottoelencata fino ad ora registrata a nome della società estera Vetimex Animal Health B.V. con sede in Bladel (Olanda):

ELOX 200 L.A.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101436018;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101436020;

è ora trasferita alla società Eurovet Animal Health B.V., sita in Handelsweg 25 - 5531 AE Bladel (Olanda).

Produzione: la produzione, il controllo ed il confezionamento del prodotto sopra indicato continua ad essere effettuata così come in precedenza autorizzata fatta salva la modifica del nome di cui al presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01321

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «CO.OR.IM - Consulenza organizzativa alle imprese», in Maddaloni.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «CO.OR.IM - Consulenza organizzativa alle imprese», con sede nel comune di Maddaloni - costituita in data 9 settembre 1986 con atto notaio Vincenzo Barletta, repertorio n. 31012, B.U.S.C. n. 3411/222588, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

04A01331

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Agricola San Martino», in S. Cipriano D'Aversa

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Cooperativa Agricola San Martino», con sede nel comune di S. Cipriano D'Aversa - costituita in data 19 ottobre 1987 con atto notaio Conte Gioacchino, repertorio n. 71275, B.U.S.C. n. 3630/230344, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

04A01332

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Persistere», in S. Cipriano D'Aversa

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Persistere», con sede nel comune di S. Cipriano D'Aversa - costituita in data 18 dicembre 1949 con atto notaio Achille Coppola, B.U.S.C. n. 514/34337, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

04A01333

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La bella epoca», in Casal di Principe

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La bella epoca», con sede nel comune di Casal di Principe - costituita in data 21 giugno 1984 con atto notaio Giovanni Lupoli, repertorio n. 8386, B.U.S.C. n. 3044/205437, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

04A01334

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Colonna», in Villa di Briano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La Colonna», con sede nel comune di Villa di Briano - costituita in data 25 ottobre 1988 con atto notaio Francesco Paolo Pelosi, repertorio n. 2557, B.U.S.C. n. 3845/238289, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso».

04A01335

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Nuova Recale», in Recale

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società coooperativa «Nuova Recale», con sede nel comune di Recale - costituita in data 15 aprile 1983 con atto notaio Vincenzo di Caprio, repertorio n. 14678, B.U.S.C. n. 4231/253865, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

04A01336

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Alleanza», in Casaluce

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Alleanza», con sede nel comune di Casaluce - costituita in data 21 febbraio 1989 con atto notaio Raffaele Orsi, repertorio n. 7823, B.U.S.C. n. 9417/89, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

04A01313

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edilcan», in Casal di Principe

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Edilcan», con sede nel comune di Casal di Principe - costituita in data 16 marzo 1988 con atto notaio Giovanni Lupoli, repertorio n. 15811, B.U.S.C. n. 3727/233716, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

04A01314

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Every Green Coop. Sociale», in Roccamonfina

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Every Green Coop. Sociale», con sede nel comune di Roccamonfina - costituita in data 30 marzo 2000 con atto notaio Perrone Emanuele, repertorio n. 22837, B.U.S.C. n. 5188, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

04A01315

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Casearia della Campania», in Castelvolturno

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Casearia della Campania», con sede nel comune di Castelvolturno - costituita in data 9 febbraio 1998 con atto notaio Tafuri Carlo, repertorio n. 254349, B.U.S.C. n. 4986/296909, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

04A01316

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Occupazione Giovanile», in Caserta

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Occupazione Giovanile», con sede nel comune di Caserta - costituita in data 17 ottobre 1985 con atto notaio Vincenzo di Caprio, repertorio n. 31278, B.U.S.C. n. 3244/215136, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

04A01317

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Giara», in Villa Literno

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La Giara», con sede nel comune di Villa Literno - costituita in data 26 gennaio 1982 con atto notaio Giovanni Lupoli, repertorio n. 4013, B.U.S.C. n. 2591/188937, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

04A01318

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Oriental Cincillà», in Cellole

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Oriental Cincillà», con sede nel comune di Cellole - costituita in data 12 luglio 1989 con atto notaio Vincenzo di Caprio, repertorio n. 65450, B.U.S.C. n. 3977/243307, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - area cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

04A01319

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401037/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.